

REGOLAMENTO (UE) N. 912/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2013

che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi di istruzione e di formazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 452/2008 delinea un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee nel settore dell'istruzione e dell'apprendimento permanente in tre settori specifici da attuarsi mediante azioni statistiche.
- (2) È necessario adottare misure finalizzate all'esecuzione di singole azioni statistiche per la produzione di statistiche relative ai sistemi nazionali di istruzione e di formazione, di cui al settore 1 del regolamento (CE) n. 452/2008.
- (3) Nel quadro della produzione e della diffusione delle statistiche europee relative ai sistemi di istruzione e formazione, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica europea devono tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee approvato dal comitato del sistema statistico europeo nel settembre 2011.
- (4) È opportuno che le misure finalizzate alla produzione di statistiche relative ai sistemi di istruzione e di formazione tengano conto dell'onere potenziale per le istituzioni di istruzione e per i singoli individui e dell'ultimo accordo concluso tra l'Istituto di statistica dell'Unesco (UIS), l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (OCSE) e la Commissione (Eurostat) su concetti, definizioni, elaborazione dei dati, periodicità e termini per la trasmissione dei risultati.
- (5) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) ha riveduto la versione della classificazione internazionale tipo dell'istruzione (ISCED) finora utilizzata (ISCED 1997) al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione delle politiche e delle strutture dell'istruzione e della formazione.
- (6) Affinché le statistiche sull'istruzione possano essere comparabili a livello internazionale occorre che gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea utilizzino

classificazioni nel campo dell'istruzione compatibili con la versione riveduta della classificazione internazionale tipo dell'istruzione ISCED 2011 (nel seguito «ISCED 2011»), adottata dagli Stati membri dell'Unesco alla 36esima conferenza generale tenutasi nel novembre 2011.

- (7) Occorre migliorare la raccolta dei dati ottenuti da fonti amministrative e da altre fonti sulla mobilità degli studenti per tutti i cicli di studio al fine di monitorare i progressi compiuti e individuare le problematiche, nonché di contribuire a elaborare politiche fondate su elementi concreti.
- (8) Occorre abrogare il regolamento (UE) n. 88/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi di istruzione e di formazione ⁽²⁾.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 452/2008 per quanto concerne la raccolta, la trasmissione e l'elaborazione dei dati statistici riguardanti il settore 1 relativo ai sistemi di istruzione e di formazione.

*Articolo 2***Temi trattati e loro caratteristiche**

La selezione e la definizione dei temi compresi nel settore 1 relativo ai sistemi di istruzione e di formazione sono riportate nell'allegato I unitamente all'elenco dettagliato concernente le relative caratteristiche e disaggregazioni.

*Articolo 3***Periodi di riferimento e trasmissione dei risultati**

1. I dati relativi a iscrizioni, immatricolazioni e personale si riferiscono all'anno scolastico/accademico determinato a livello nazionale (anno $t/t + 1$). I dati annuali relativi a iscrizioni, immatricolazioni e personale sono trasmessi ogni anno alla Commissione (Eurostat) entro il 30 settembre dell'anno $t + 2$. La prima trasmissione dei dati nel settembre 2014 si riferisce all'anno scolastico/accademico 2012/2013 determinato a livello nazionale.

⁽¹⁾ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 227.⁽²⁾ GU L 29 del 3.2.2011, pag. 5.